



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONTRATTO D'APPALTO

CIG n°6087402B09

L'anno2016..... il giorno21..... del mese di ...GENNAIO.....

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA) Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di Legale rappresentante, da una parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

E

la società UNILABOR Soc. Cons. a r.l., tramite la propria consorziata SINTESI Soc. Coop. a r.l., assegnataria del servizio oggetto dell'appalto, in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Roma, Via Verbano n. 22 - Partita IVA 03632650242, nella persona del Dr. Cirillo Valter, in qualità di Legale rappresentante dell'IMPRESA, dall'altra parte

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura ristretta, approvata con *delibera di Giunta Esecutiva dell'INFN n° 10869 del 14.10.2015*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'appalto per il servizio descritto al successivo articolo 3 per i Laboratori Nazionali di Frascati, l'Amministrazione Centrale e la Presidenza dell'INFN;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 157.784,35 mediante polizza assicurativa n° CTIT1501625 del 29.10.2015 presso CHINA TAIPING INSURANCE (UK) CO. LTD;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula



Cell

del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che l'INFN con nota n° 007290 del 03.11.2015 ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i.;
- che nelle more dell'espletamento degli accertamenti di legge l'INFN ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92;
- che l'IMPRESA ha contratto assicurazione mediante polizza GENERALI ITALIA S.p.A. n. 330312541 per i rischi derivanti da responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva n. 10869 del 14.10.2015 e relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:



- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione dPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile;
- f) dal Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'INFN.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente contratto é l'affidamento all'IMPRESA del servizio di pulizia dei Laboratori Nazionali di Frascati, dell'Amministrazione Centrale e della Presidenza dell'INFN. La descrizione dettagliata del servizio è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 - Durata - Il presente Contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza iniziale dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2018.

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 1.666.149,47, di cui oneri per i rischi di interferenze pari ad € 26.300,00, oltre IVA 22%, corrispondente ad un ribasso sull'importo posto a base di gara del 18,94%, per un totale triennale di € 2.032.702,35, alle condizioni e cadenze descritte nel successivo art. 16. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni

onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - Aumenti e diminuzioni - L'INFN, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010, può ammettere variazioni al contratto per le sopravvenienze indicate dall'art. 311, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti del venti per cento del prezzo complessivo, e nei casi di cui al comma 3 nei limiti del cinque per cento dell'importo originale del contratto. Oltre tale limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 - Revisione Periodica del Corrispettivo - Con riferimento all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dai Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle



obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, altresì, a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(s) Prof. Fernando Ferroni

Art. 9 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

Art. 10 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore - L'IMPRESA è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all'INFN, al personale INFN, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine l'IMPRESA si impegna ha stipulato, per l'intera durata del



Handwritten signature or initials.

Contratto, una polizza contro i rischi di responsabilità civile, che prevede espressamente l'assicurazione per danni diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.

Una copia di tale polizza, conforme all'originale, dovrà essere trasmessa al Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN.

Art. 13 – Responsabilità Solidale – La società consorziata SINTESI Soc. Coop. a r.l., in qualità di esecutrice del servizio, è responsabile in solido nei confronti dell'INFN con la società UNILABOR Soc. Cons. a r.l. per le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

Art. 14 - Penali - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad:

- € 150,00 qualora l'inadempienza concerne una prestazione minima prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- da un minimo di € 150,00 fino ad un massimo di € 1.500,00 per ciascuna altra tipologia d'inadempienza,

secondo quanto indicato al punto 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente trascritto.

Le penali sono applicabili in maniera distinta ad ogni singola inadempienza e, pertanto, i massimali sono aggregabili.

L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art. 15 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata



dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 16 - Fatturazione e Pagamenti – La fatturazione dei servizi prestati sarà con cadenza mensili posticipata. Le fatture da emettersi in formato elettronico dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate

L'IMPRESA, relativamente al solo servizio di pulizia del locale foresteria, dovrà emettere una fattura in regime dell'art. 17, comma 6 DPR 633/72 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione delle relative fatture, previa emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da parte dei Laboratori Nazionali di Frascati, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ai Laboratori Nazionali di Frascati entro 7 giorni dalla data della sua accensione.

L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n°6087402B09), pena la risoluzione del contratto.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste all'art. 48 bis del DPR 29.09.73 n. 602, da parte delle Strutture INFN. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 17 - Regolare Esecuzione – La verifica di conformità del servizio eseguito rispetto a quello pattuito sarà effettuata con le modalità descritte al punto 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

Art. 18 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN, le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 19 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione

- appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 15 e 18;
- revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente al servizio espletato, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

Art. 20 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 22 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
 IL PRESIDENTE
 (Prof. Fernando Ferroni)



Handwritten signature

Procedimento è affidata al Sig.ra Anna TACCHI, dipendente INFN presso i Laboratori Nazionali di Frascati.

La verifica circa il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è affidata al Sig. Massimo SANTONI, direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010.

Art. 23 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 24 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 25 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale rappresentante. Le parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.



UNILABOR Soc. Cons. a r.l.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

(Dr. Cirillo Valter)

IL PRESIDENTE

(Prof. Fernando FERRONI)

UNILABOR S.p.A.
Consorzio Stabile

FERRONI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

7 - Revisione periodica del Corrispettivo

14 - Penali

16 - Fatturazione e Pagamenti

19 - Risoluzione e Recesso

20 - Foro Competente

UNILABOR Soc. Cons. a r.l.

(Dr. Cirillo Valter)

UNILABOR S.p.A.
Consorzio Stabile